

Oggetto: *Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone non più operative ai sensi del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247– Aggiornamenti all'art. 40 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, con Legge 11 settembre 2020, n. 120*

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visto l'art. 2188 c.c. che prevede l'istituzione del Registro delle Imprese;

Vista la L. 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni “*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*” ed, in particolare, l'art. 8 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la L. 2 novembre 2000 n. 340 e s.m.i. recante disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

Visto il D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 rubricato “*Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese*”;

Considerato l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120, intitolato “*Semplificazioni delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi*” il quale prevede, al primo comma, *che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247 (...) è disposto con determinazione del conservatore in riforma del dettato precedente del predetto decreto, il quale delineava la competenza esclusiva del Giudice del Registro delle Imprese;*

Rammentato che, nonostante la modifica normativa, residua, in capo al suddetto Giudice, un potere di vigilanza sulle iscrizioni eseguite nel Registro delle Imprese, quale Autorità di seconda istanza a tutela dei terzi e della funzione di pubblicità legale nonché certificativa, esercitata dall'*Anagrafe* delle imprese;

Rilevato che le norme citate si inquadrano tra gli interventi legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese delle posizioni non più operative e che, sinergicamente, forniscono gli strumenti più idonei alla semplificazione, attribuendo la competenza esclusiva del Conservatore di tutte le fasi procedurali della cancellazione d'ufficio, ex D.P.R. n. 247/2004, dall'avvio sino all'adozione del provvedimento finale;

Ritenuto che, nella circostanza dell'avvio del procedimento di cancellazione, debbano trovare applicazione le modalità operative già previste nell'Atto d'indirizzo prot. 157082/2019 del 12 dicembre 2019, con il quale il Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma invitava l'Ufficio del Registro delle Imprese a procedere alla notifica della comunicazione di avvio del procedimento prevista dal D.P.R. n. 247/2004 mediante affissione all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Roma nella sezione dedicata di cui all'art. 32, comma primo, della Legge 18 giugno 2009, n. 69;

Richiamata la Disposizione del Conservatore prot. 82516/2019 del 3 luglio 2019 che prevedeva la stessa modalità di avvio del procedimento, tramite affissione in albo camerale *on line*, anche per le cancellazioni d'ufficio delle società di capitali ex art. 2490 c.c.;

Avvalorata la competenza esclusiva del Conservatore dall'art. 40 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020;

Considerato di proseguire, al fine di rafforzare la precedente modalità di comunicazione e per tutelare i terzi eventualmente interessati, nell'annotazione in visura dell'avvio del procedimento, sostituendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., la spedizione della raccomandata A/R;

Rilevato, conseguentemente, che la pubblicazione in Albo camerale dovrà essere applicata a tutte le casistiche previste dagli artt. 2 e 3 del Regolamento (imprese individuali e società di persone) con la sola eccezione della fattispecie di cui all'art. 3, comma 1 lett. d) relativa alla "*mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi*"; in tale ultimo caso, ove il socio superstite, ancora iscritto in visura, risulti l'unico legittimato a creare una nuova compagine sociale nelle forme dell'impresa collettiva, l'Ufficio del Conservatore dovrà procedere a comunicargli l'avvio del procedimento tramite raccomandata A/R, oppure al domicilio digitale, laddove valido e presente, il tutto in continuità con l'Atto d'Indirizzo del Giudice del Registro delle Imprese prot. 157082/2019;

Considerato che, nel caso in cui l'impresa sia dotata di un domicilio digitale, l'Ufficio del Conservatore provvederà ad inviare, all'indirizzo P.E.C. attivo, l'avviso sul coinvolgimento nel procedimento di cancellazione d'ufficio in parola;

Valutata, altresì, come opportuna, la misura aggiuntiva della pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Cancellazioni d’ufficio dal Registro delle Imprese delle imprese individuali e delle società di persone” della comunicazione di avvio del procedimento con l’elenco allegato delle imprese interessate;

Inteso, con la presente disposizione, di proseguire nel costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute, valorizzandone la funzione certificativa, nonché di restituire il dato sull’accertato del diritto annuale in modo tale da renderlo corrispondente alle imprese realmente operative iscritte nel Registro;

DISPONE

- di procedere alla pubblicazione della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione ex D.P.R. n. 247/2004 nell’Albo camerale *on line*;
- di annotare il suddetto avvio nella visura delle imprese coinvolte;
- di provvedere, altresì, a pubblicare, con le stesse modalità e per le stesse finalità, l’elenco delle imprese di volta in volta destinatarie della comunicazione;
- di pubblicare sia la comunicazione di avvio del procedimento che l’elenco nella sezione del sito istituzionale “Cancellazioni d’ufficio dal Registro delle Imprese - delle imprese individuali e delle società di persone” per quindici giorni;
- di cancellare dal Registro delle Imprese, una volta decorso il termine di trenta giorni dalla scadenza dell’affissione ovvero, il complessivo di quarantacinque giorni dall’avvio, le posizioni che non abbiano richiesto giustificata interruzione del procedimento, con provvedimento motivato del Conservatore del R.I. da pubblicare sia in Albo camerale per quindici giorni, sia sul sito istituzionale nella sezione “Cancellazioni d’ufficio dal Registro delle Imprese - delle imprese individuali e delle società di persone”;
- di riservarsi di modificare la presente disposizione, in caso di intervenute modifiche legislative, regolamentari e/o organizzative.

Ordina, ai fini dell’integrazione dell’efficacia, la pubblicazione della presente disposizione in Albo camerale per quindici giorni, nonché, per la massima diffusione, la pubblicazione nella sezione del sito istituzionale.

IL CONSERVATORE
Barbara Cavalli